

**DENUNCIA**  
**ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
**RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO**

**1. Associazioni; gruppi e comitati denuncianti:**

Mamme per la Salute e l' Ambiente  
via Collegio dei Fabbri 35, 86079 Venafro (IS)

**Rappresentati da:**

Referente: Marco Caldiroli

Indirizzo postale:  
Medicina Democratica ONLUS  
Sede legale : via dei Carracci, 2 - 20149 Milano

Sede di riferimento per la presente segnalazione: via Roma 2, 21053 Castellanza (VA)  
Tel: 02.49.84.678 - Fax: n. 0331 501792 Mail: marcocaldiroli@alice.it

**3. Cittadinanza:**

Italiana

**4. Indirizzo o sede sociale:**

Via dei Carracci, 2 - 20149 Milano

**5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:**

Tel: 02.49.84.678 - Fax: 0331 501792

**6. Settore di attività:**

Associazione finalizzata alla promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni culturali e ambientali, del paesaggio, della natura, dell'ambiente salubre e della cultura nella sua più estesa accezione; la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico-nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita; la promozione e l'affermazione della ricerca scientifica e della medicina pubbliche mediante un'azione efficace di partecipazione dei soggetti sociali

**7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:**

Regione Molise, Provincia di Isernia

## 8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

### **Premessa**

La società Energonut Spa ha ottenuto una prima autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica cogenerativa dal Ministero dell'Ambiente (Decreto del 22.12.1993 – **allegato 01**) da realizzarsi in comune di Pozzilli (Isernia), via dell'Energia – Zona Industriale. L'autorizzazione prevedeva che la centrale fosse “*alimentabile a biomasse*”, con una potenza termica di 47 MW. Tra le prescrizioni figurava la seguente “*L'impianto deve essere alimentato da residui derivanti dalla frutta secca e fresca quali : gusci di noci, di nocciole, di mandorle, noccioli di ciliegie e di altra frutta nonché da sanse esauste di olivo e di residui affini. L'uso di combustibili diversi deve essere autorizzato dalle Autorità competenti*”.

L'impianto è entrato in funzione il 16.03.1999, nella stessa data la Provincia di Isernia ha iscritto l'impianto nel registro provinciale previsto dall'art. 33 del DLgs 22/97 (cosiddette procedure semplificate in materia di recupero energetico dei rifiuti – DM 5.02.1998), iscrizione rinnovata il 30.03.2004. Entrambe le iscrizioni prevedevano il recupero energetico di Combustibile Dai Rifiuti.

In data 12.04.2005 la società ha richiesto alla Provincia di Isernia l'autorizzazione a variare la quantità dei rifiuti oggetto di recupero energetico (R1) da 20.000 t/a a 100.000 t/a di CDR (operazione 01 secondo l'allegato 2, sub allegato 1 del DM 5.02.1998); la Provincia, con nota 12.07.2005, ha comunicato l'avvenuta modifica (**allegato 02**).

Nella iscrizione suddetta, oltre all'incremento delle quantità di CDR avviabili a recupero energetico (100.000 t/a) viene confermata l'autorizzazione per incenerire altri 102.000 t/a di rifiuti di diverso genere (biomasse da rifiuti) e di 15.000 t/a di farine animali (regolamento CE 1774/2002).

La società, successivamente, ha proceduto a una richiesta di ristrutturazione dell'impianto ottenendo una autorizzazione edilizia il 22.09.2005.

In data 9 Dicembre 2005 la società ha richiesto alla Regione Molise l'autorizzazione all'esercizio, in procedura ordinaria, dell'impianto ristrutturato ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 133/05 e secondo le modalità dell'allora vigente D.Lgs. 22/97, art. 28, comunicando contestualmente l'adeguamento alle norme tecniche prescritte dal citato D.Lgs. 133/05 (di recepimento della direttiva 2000/76) quale impianto di coincenerimento esistente.

All'esito della ristrutturazione l'impianto avrebbe mantenuto la capacità termica precedente (46,8 MWt) ma era previsto la modifica i quantitativi inceneribili. Nel progetto, con riferimento ad un potere calorifico del CDR di 3.600 kcal/kg (15.000 kJ/kg) la capacità nominale media sarebbe di 11,28 t/h, l'impianto viene ipotizzato con un funzionamento annuo pari a 7.728 h, la capacità nominale su base annua sarebbe pertanto di circa 87.000 t (con riferimento al solo CDR).

Con Determinazione Dirigenziale regionale 111 del 2.04.2008 viene autorizzata, in via provvisoria, la gestione dell'impianto come impianto di coincenerimento (**allegato 03**), nello stesso si prescrive quanto segue: “*a prescindere dalla tipologia dei rifiuti coinceneriti, la quantità annua massima inceneribile non potrà superare, in ogni caso, le 85.000 t/a* “. I rifiuti autorizzati risultano suddivisi tra CDR (191210), rifiuti diversi di origine vegetale (capitolo 02 del CER), di legno (trattato e non trattato, di origine industriale e non) e da rifiuti di fibre tessili.

### **Fatti di interesse per la presente denuncia**

L'autorizzazione DD 111 del 2.04.2008 è stata oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, principalmente per la mancanza dello svolgimento di una preventiva valutazione di impatto ambientale. Il TAR regionale, con ordinanza del 2.07.2008 ha disposto la sospensione della efficacia dell'atto per assenza della procedura di giudizio di compatibilità ambientale. Con ricorso al Consiglio di Stato la società (sentenza del 29.07.2008 - **allegato 04**) ha ottenuto comunque la prosecuzione della attività in procedura semplificata in attesa dell'esito della procedura di VIA nel frattempo attivata.

La procedura di VIA, iniziata col deposito della documentazione il 8.07.2008, si è conclusa con la delibera della Giunta Regionale del 11.05.2009 n. 488 (**allegato 05**); l'impianto è considerato come

di coincenerimento (art. 5 e art. 21 c. 3, Dlgs 133/2005), tra le prescrizioni ivi indicate vi è quella di *“utilizzare un quantitativo di biomasse, rifiuti e/o materie prime non superiore a 85.000 t/a ....”*.

All’esito del suddetto percorso autorizzativo l’atto finale, vigente, è costituito dalla Determinazione Dirigenziale 310/2009 del 31.07.2009 (**allegato 06**), quale autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 5 del DLgs 133/2005 dell’impianto come di coincenerimento rifiuti confermando le quantità autorizzate in complessive 85.000 t/a ma mantenendo l’elenco dei rifiuti e le quantità per gruppi, tra i quali una quantità di CDR (191210) di 100.000 t/a (v. punto 3 della determinazione 310/2009).

Al di là della discrasia relativa alla quantità autorizzata per un singolo CER (il CDR) in quanto superiore alla *“quantità annua massima di rifiuti inceneribili complessivamente”* pari a 85.000 t/a il dato che emerge, anche in quest’ultima autorizzazione, è che viene autorizzato, di fatto, un impianto di incenerimento di rifiuti e non di coincenerimento.

Ad avviso dei denunciati, si ritiene che, nel caso in esame, *“il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti”* pertanto *“l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi del punto 4”* dell’art. 3 della direttiva 76/2000.

Tale aspetto, indirettamente, viene indicato, da ultimo, anche nella determinazione 310/2009 ove, nei considerando in merito alla applicazione della formula di miscelazione si afferma che

*“Considerato che nel nostro caso, non vi è nessuna trasformazione di materia bensì solo una trasformazione di Energia Termica in Corrente Elettrica, per cui il valore di  $V_{processo}$  nel caso delle Biomasse, è assimilabile a quella dei rifiuti e cioè pari a zero, per  $C_{rifiuti} = C$ ;*

*Considerato che, nel caso in cui  $C_{rifiuti} = C$ , i valori limite da applicare sono quelli dell’allegato 1, lettera ‘A’, parte punto 1 e 2 (nella sostanze tutti quelli ascrivibili ad un impianto di incenerimento per rifiuti speciali non pericolosi)”* (omissis).

Le motivazioni che hanno portato a considerare, da parte degli enti locali, l’impianto come impianto di coincenerimento anziché di incenerimento, sono ricavabili dal verbale della Conferenza dei Servizi del 28.11.2007, allegato allo Studio di Impatto Ambientale della società Energonut (**allegato 07**).

E’ da segnalare che, in tale allegato (v. p.4 ), *“l’impianto è inserito come struttura esistente nel Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Isernia”*. Anche il Rapporto Rifiuti Urbani dell’ISPRA, 2009 (**allegato 08**), considera l’impianto Energonut di Pozzilli quale impianto asservito allo smaltimento di rifiuti urbani, incluso nella programmazione locale. Dallo stesso rapporto emerge che la quantità di CDR avviato a combustione nel corso del 2008 è stata pari a 68.130,1 tonnellate, mentre sono stati avviati a combustione solo 31,5 tonnellate di altri rifiuti speciali. E’ evidente il reale ruolo di inceneritore di rifiuti urbani, o derivati da questi, e non di centrale a biomasse con attività di coincenerimento.

**Risultando l’impianto un impianto di incenerimento rifiuti e non di coincenerimento, si ritiene che lo stesso sia soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Dlgs 59/2005) ovvero sia incluso nell’allegato 1 (voce 5.2) della direttiva 1996/61 e 2008/1.**

In contrasto a quanto sopra la Regione Molise con nota 6.05.2010, che riprende una precedente nota ARPAM, afferma che l’attività della Energonut non rientra *“tra quelle riportate nell’allegato 1 del Dlgs 59/2005”* (**allegato 09**) in quanto *“attività energetica con potenza termica di combustione inferiore ai 50 MW”*.

## **9. Le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:**

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 23.11.2006 (causa C-486/04), in tema di valutazione di impatto ambientale, ha riconosciuto che il DPCM 3.09.1999, che ha modificato l'allora normativa italiana sulla VIA (DPR 12.04.1996), è stato adottato in contrasto con la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (tale decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea anche nella sentenza 5.07.2007, causa C-255/05).

Le sentenze hanno preso spunto da due casi relativi a impianti italiani, quello di Massafra (Taranto) e la terza linea dell'impianto di incenerimento di Brescia, alimentati a *CDR e biomasse* ovvero con rifiuti dello stesso genere di quelli dell'impianto Energonut. In tutti i casi gli impianti erano stati inizialmente autorizzati in virtù delle procedure semplificate allora vigenti (art. 31/33 Dlgs 22/1997, DM 5.02.1998).

In entrambi i casi la sentenza della Corte, in merito all'obbligo di procedura di VIA, si è basata sul riconoscimento che entrambi erano impianti di incenerimento e non di coincenerimento (e nemmeno di recupero energetico). Entrambi gli impianti sono oggi dotati autorizzazione integrata ambientale dopo la procedura di VIA ex post (nel caso dell'impianto di Massafra quale centrale termoelettrica con potenza superiore a 50 MWt; nel caso di Brescia quale impianto di incenerimento).

L'impianto in esame, pertanto, è da qualificarsi come impianto di incenerimento perlomeno a partire dal 30.03.2004, con l'incremento della quantità del CDR da 20.000 t/a a 100.000 t/a, quantità pari alla intera capacità allora autorizzata; la ristrutturazione dell'impianto (finalizzata proprio a rendere l'impianto adatto alla combustione di elevate quantità di CDR e attivata dal 12.04.2005) è configurabile come un nuovo impianto o una modifica sostanziale di impianto di incenerimento sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del DLgs 59 del 18.02.2005.

In tal senso si ritiene vada anche la Sentenza 11 settembre 2008, causa C-251/07, in cui, al secondo motivo si rammenta che *“Un impianto dev'essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione.”* Come detto l'impianto brucia quasi esclusivamente CDR, la quota di biomasse è comunque risibile.

In sintesi le violazioni presunte riguardano :

### ➤ **La direttiva 2000/76 del 4.12.2000 per i seguenti articoli:**

- Art. 4 c. 4 per mancata presentazione della domanda di autorizzazione per le attività di incenerimento di rifiuti ed in particolare in quanto l'autorizzazione rilasciata non tiene conto dei contenuti della direttiva 96/61 e s.m.i.;
- Art. 5 lettera a) in quanto non sono indicate *“le quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati”*
- Art. 7 in quanto i limiti alle emissioni sono meno restrittivi di quelli previsti negli allegati II e V;

➤ *la direttiva 96/61 del 24.09.1996 modificata con direttiva 1/2008*

- art. 4 in quanto l'impianto, in particolare a seguito della ristrutturazione operata nel 2005, è in funzione senza autorizzazione a norma della direttiva stessa;
- Art. 9 (in particolare il comma 1 e 2) in conseguenza della mancata attuazione dell'art. 4;
- Art. 12 comma 2 in quanto, nonostante la introduzione di modifiche sostanziali rispetto alle autorizzazioni previgenti (inizio attività di incenerimento di CDR) la modifica sostanziale non è stata soggetta ad esame nella forma autorizzativa prevista dalla direttiva;
- Art. 15 in quanto, nonostante la introduzione di modifiche sostanziali, la procedura non ha garantito e offerto tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura da parte del pubblico;
- Allegato 1, per la non corretta individuazione della tipologia di impianto soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (1.1 anziché 5.2);
- Allegato IV punto 12, in quanto non è stata verificata l'applicazione delle linee guida relative alle migliori tecnologie disponibili per quanto concerne l'incenerimento dei rifiuti, il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, i sistemi di monitoraggio.

**10. Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:**

//

**11. Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):**

//

**12. Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:**

//

**13. Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):**

Vedi allegato 09 - Regione Molise, risposta del 6.05.2010

**13.1 iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):**

//

**13.2 azioni o ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):**

Esposto denuncia presentato il 27.11.2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia (**allegato 10**). Si precisa che l'esposto riguarda diverse criticità ambientali della zona di interesse, tra i fattori di nocività vi è anche l'impianto oggetto della presente denuncia. Non vi sono state, ad oggi, decisioni in merito.

**14. Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:**

*Normativa italiana*

- a) Decreto Ministeriale (Ambiente) 5.02.1998 e successive modifiche, da ultimo con Decreto Ministeriale 186 del 5.04.2006;
- b) Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n° 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti)
- c) Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

*Altri documenti - Allegati*

- 01) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 22.12.1993;
- 02) Nota Provincia di Isernia del 12.07.2005, variazione, con incremento dei quantitativi, della iscrizione al registro provinciale delle imprese per il recupero dei rifiuti;
- 03) Determinazione dirigenziale Regione Molise, n. 111 del 2.04.2008;
- 04) Ordinanza del TAR del Molise n. 174/2008; Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4144/08
- 05) Delibera Giunta Regionale Molise, n. 488 del 11.05.2009;
- 06) Determinazione dirigenziale Regione Molise, n. 310 del 31.07.2009;
- 07) Relazione Conferenza dei Servizi 28.11.2007;
- 08) Estratto Rapporto Rifiuti 2009, ISPRA;
- 09) Regione Molise, risposta del 6.05.2010;
- 10) Esposto-denuncia alla Procura di Isernia del 27.11.2009.


**5. Riservatezza :**

Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia

**16. Luogo, data e firma del rappresentante:**

Castellanza, 18 ottobre 2010,

Marco Caldiroli





COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e coesione

ENV.A.1 - Applicazione, coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici

Il Capo Unità

Bruxelles, 17/11/2010

ENV.A.1-CHAP(2010)03401-D002

CALDIROLI Marco

Ass. Mamme per la Salute e l'Ambiente

Via Roma, 2

21053 - CASTELLANZA (VA)

ITALIA

E-mail : marcocaldiroli@alice.it

Egregio signore,

mi riferisco alla Sua lettera di denuncia datata 18 ottobre 2010.

Mi prego di informarLa che detta lettera è stata protocollata con numero CHAP(2010)03401 (riferimento da menzionare in tutta la corrispondenza successiva). L'attribuzione del numero di protocollo non significa che la Commissione avvierà necessariamente una procedura d'infrazione.

I servizi della Commissione provvederanno a esaminare la Sua denuncia secondo il pertinente diritto dell'Unione europea e La informeranno degli esiti dell'esame e dell'eventuale andamento della procedura d'infrazione. Nel frattempo può contattare DG Ambiente, al seguente indirizzo di posta elettronica: [ENV-CHAP@ec.europa.eu](mailto:ENV-CHAP@ec.europa.eu).

È Sua facoltà scegliere che la denuncia sia trattata in modo riservato o non riservato. In quest'ultimo caso, i servizi della Commissione saranno autorizzati a indicare la Sua identità, nonché la comunicazione che ha inviato alla Commissione, nei contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. Ove non abbia già precisato o non precisi successivamente la Sua scelta, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato. La informo tuttavia che, per dar seguito alla denuncia, i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità. La nostra capacità di dare seguito alle questioni da Lei sollevate potrebbe risultare limitata se dovessimo assicurare la riservatezza della Sua identità.

È prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri di collaborare per rendere più rapido ed efficace questo processo di scambio di informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto pilota "EU Pilot". Nel corso dell'istruzione della Sua pratica, la Commissione potrebbe decidere di registrare e trattare la pratica nell'ambito di tale progetto pilota, che ha lo scopo di giungere ad una risposta sul merito il più rapidamente possibile.

Non Le sarà richiesto di partecipare a spesa alcuna, neanche in caso di avvio della procedura d'infrazione.

Per maggiori informazioni sulla procedura per inadempimento del diritto dell'Unione, La rinvio all'allegato.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.

[FIRMATO]

Julio Garcia Burgués

Allegato 1: La procedura per inadempimento del diritto dell'Unione Europea

Allegato 2: Dichiarazione specifica in materia di riservatezza